

STATUTO

- Titolo Primo: PRINCIPI E SCOPI GENERALI -



Art. 1 – A.S.C.I. Esploratori d'Italia – Gruppo Merano 3 ODV, già iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Bolzano con Decreto N. 53/1.1 del 03.02.2014, attiva nel meranese dal 2007 e prima ancora iscritta presso l'albo delle Associazioni del Comune di Merano è un'Associazione giovanile educativa che si propone, grazie all'apporto prevalente dei suoi soci volontari, di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi ed il Metodo dello Scoutismo e del Guidismo ideati da Baden-Powell, armonizzato ed adattato ai ragazzi ed alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.

Art. 2 – L'A.S.C.I. Esploratori d'Italia – Gruppo Merano 3 ODV (che di seguito per brevità verrà chiamata soltanto **Merano 3** o con il semplice appellativo di **Gruppo**) ha codice fiscale 91042970219 e nasce, a tempo indeterminato, per volontà di Capi formati oltre che brevettati nello Scoutismo e con tanti anni di esperienza ed indefesso servizio alle spalle; si fonda sui valori che sono propri dello Scoutismo e su quelli cristiani. Nella sua azione educativa il Merano 3 è apolitico, apartitico ed indipendente da qualsiasi Ente o Associazione. Non ha per fine il lucro e svolge le proprie attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia. Tutti gli associati, indipendentemente dalla loro qualifica, aderiscono liberamente al Gruppo e qui vi svolgono le loro prestazioni in maniera volontaria ed assolutamente gratuita. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Il Merano 3 si dichiara libero, anche se per ovvi motivi fortemente legati al senso di fratellanza promossi dallo Scoutismo lo ritiene altresì opportuno, di potersi affiliare ad Associazioni Scout Nazionali che perseguono agli stessi scopi metodologici ed applicano la proposta Scout nelle modalità e nelle finalità stesse del Merano 3, purché concedano la completa autonomia ed indipendenza amministrativa, economico-finanziaria e gestionale al Gruppo. Per tanto, il Merano 3 rimane autonomo ed assolutamente libero di eleggere e nominare i propri organi interni e con essi i suoi Capi ed il Capo Gruppo, di programmare le proprie attività, di amministrare le quote dei suoi soci ed ogni altra entrata o spesa atta a permettere la corretta vita associativa, redigendo annualmente il bilancio della propria gestione e disponendo in assoluta libertà dei suoi beni.

Art. 4 – il Gruppo persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizio a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Merano 3 persegue lo svolgimento delle proprie attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 – Per realizzare i suoi scopi il Merano 3 curerà nei giovani lo sviluppo dei seguenti punti identificati da Baden-Powell, fondatore dello Scoutismo e del Guidismo:

- la formazione del carattere e della personalità;
- l'orientamento professionale e l'abilità manuale;
- lo sviluppo fisico attraverso la sobrietà e la vita all'aperto;
- il senso della carità verso il prossimo e la preparazione alla vita sociale e civica;
- il concetto spirituale delle cose e dell'uomo che innalzano e rendono valido l'Ideale Scout nello spirito cavalleresco proprio del Metodo e nel senso di appartenenza ad una fratellanza mondiale.

In più, Promessa, Legge e Motto restano gli elementi fondamentali su cui il Merano 3 si ispira ed intende applicare la proposta educativa Scout. Per definizione è con la Promessa che spontaneamente si vincolano coloro che intendono far parte dell'Associazione e la sua forma scritta può variare a seconda della realtà Nazionale in cui il Gruppo può decidere di affiliarsi, ma con ciò conserva comunque il suo valore e la sua funzione. Stesso discorso vale anche per quanto riguarda la Legge. Il Merano 3 crede che nel Movimento mondiale Scout, il vincolo della Promessa immette di diritto nella Grande Famiglia degli Scout e si impernia sui principi stessi della proposta Scout, i quali sono:

- spirito, che consiste nell'osservanza personale della Promessa e della Legge Scout;
- tecnica, impiegata nelle attività pratiche svolte all'aria aperta;
- servizio, espresso nel dono di sé stessi come forma volontaria e gratuita verso il prossimo.

Art. 6 – Il Merano 3 ha sede legale nel Comune di Merano (BZ). La sede associativa potrà essere spostata in qualsiasi altro luogo sul territorio del Comune di Merano senza la necessità di variare il presente Statuto.

Art. 7 – Il Merano 3 richiama le sue origini storiche dall'omonimo Gruppo sorto a Merano nel 1947 ed aderente prima all'A.S.C.I., in seguito all'A.G.E.S.C.I. ed alla U.I.G.S.E. Di conseguenza, seppur fiscalmente attivo soltanto dal 2007, ritiene di essere l'unico erede storico di tale realtà, tanto da indossare il fazzolettone riportante l'originale colore sociale di Gruppo che è il solo colore "bruno", affianca al proprio nome associativo anche il termine "Decor Carmeli", identifica per propria insegna la libera rielaborazione "Scout" di Carlo Vivaldelli dello stemma araldico dei cavalieri dell'ordine Carmelitano, ha per inno il brano "Merano bella", tramanda per tradizione molti altri canti propri e di Squadriglia, come il canto "Salve Regina" con cui vinse la gara canora al campo Nazionale A.S.C.I. del 1951 ed il canto "La buona Traccia" con cui vinse il concorso indetto per il campo del Centenario dello Scoutismo tenuto in Ripatransone nel 2007.

Art. 8 – Il Gruppo è favorevole alla scelta educativa per mezzo dell'intereducazione e si impegna a mantenere le proprie Branche distinte fra loro.

Art. 9 – Il Motto del Gruppo è "Estote Parati", come proposto per lo Scoutismo dallo stesso Baden-Powell.

- Titolo Secondo: I SOCI -

Art. 10 – Il Merano 3 è aperto a tutti coloro che accettate le finalità educative, le attività proposte e la struttura del Gruppo, intendono farne parte. Vengono però ritenuti soci soltanto coloro che vi sono regolarmente iscritti. I soci si denominano a seconda dell'età e dalla Branca di appartenenza e sono per le Branche femminili: Coccinelle, Guide, Scolte, Dame di S.Giorgio; e per le Branche maschili: Lupetti, Esploratori, Rover, Cavalieri di S.Giorgio. A propria discrezione il Gruppo può ritenere appropriata la proposta "sperimentale" di una Branca Castorini, valida sia al femminile che al maschile.

Art. 11 – Possono diventare soci:

- tutti gli Scout ancora attivi e tutti coloro che sono stati Scout nel passato;
- tutti coloro che pur non essendo mai stati Scout condividono l'Ideale educativo del metodo di Lord Baden-Powell e si impegnino ad osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti del Gruppo purché maggiorenni, non interdetti o inabilitati, a insindacabile giudizio del Direttivo di Gruppo e che verseranno la loro quota associativa;
- potranno essere ammessi, con lo stesso criterio, anche soci minorenni, purché con autorizzazione dei genitori o dei tutori legali che risponderanno delle quote sociali e si impegneranno a permettere ai propri figli un'adatta partecipazione alle attività proposte dal Gruppo.

L'adesione al Merano 3 è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Art. 12 – La domanda di iscrizione può avvenire in forma scritta come per assenso verbale ed avviene rilasciando i dati personali dell'interessato al fine da permettere la corretta copertura assicurativa e

pagando la quota associativa che può variare a seconda della realtà Nazionale in cui il Gruppo può affiliarsi. I dati dei soci regolarmente iscritti verranno comunque conservati nei libri sociali obbligatori del Gruppo. La domanda di iscrizione di un socio può essere rifiutata per decisione presa dal Direttivo di Gruppo purché motivata.

Art. 13 – La quota associativa va rinnovata annualmente nei tempi e nei modi stabiliti dal Direttivo di Gruppo al fine di avviare la procedura obbligatoria di copertura assicurativa dei soci. Nell'autonomia specificata dell'Art.3 del presente Statuto, il Merano 3 è libero di stabilire e di chiedere all'atto dell'iscrizione dei soci, una quota aggiuntiva, comune a tutti e di uguale valore, rispetto a quanto eventualmente stabilito dall'entità Nazionale in cui può affiliarsi, allo scopo di creare un piccolo fondo cassa atto a sostenere spese di piccola entità. Sono possibili, anche ai fini assicurativi, uno o più censimenti suppletivi.

Art. 14 – Gli associati hanno il diritto di poter esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata al Direttivo di Gruppo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 gg dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Art. 15 – Il Merano 3 distingue i suoi soci in:

- soci ordinari: tutti coloro che risultano regolarmente iscritti ed hanno versato la quota sociale - essi hanno il diritto di partecipare alle attività di Branca promosse dal Gruppo, di indossare l'uniforme della Branca di appartenenza e di portare il distintivo identificativo di Gruppo "Merano 3" sulla spalla destra dell'uniforme;
- soci effettivi: tutti i soci ordinari che hanno pronunciato la Promessa - essi hanno il diritto di portare anche il distintivo identificativo della Promessa e di indossare con dignità il fazzolettone bruno di Gruppo;
- soci responsabili: tutti i soci effettivi adulti che risultano regolarmente censiti e che prestano attivamente il loro servizio nel Gruppo all'interno di una Branca (unità) - anch'essi hanno il diritto di portare il distintivo identificativo della Promessa e di indossare il fazzolettone bruno di Gruppo;
- soci responsabili di unità: tutti i soci effettivi che prestano il loro servizio nel Gruppo come Capi Branca (Capi unità) - anch'essi hanno il diritto di portare il distintivo identificativo della Promessa e di indossare il fazzolettone bruno di Gruppo;
- soci dirigenti: tutti quei soci effettivi che hanno conseguito un brevetto, nazionale o internazionale, di Capo - anch'essi hanno il diritto di portare il distintivo identificativo della Promessa e di indossare il fazzolettone bruno di Gruppo, nonché le simbologie che per tradizione Scout identificano un Capo qualificato e brevettato come ad esempio i tizzoni;
- soci aggregati: tutti quei soci ordinari adulti che intendono aderire al progetto educativo proposto dal Merano 3, ma che non intendono avere rapporti diretti con l'eventuale associazione Nazionale in cui il Gruppo può aderire - essi hanno il diritto di indossare il fazzolettone bruno di Gruppo e di portare il distintivo identificativo di Gruppo "Merano 3". Pur rinunciando liberamente alla scelta di affiliazione fatta dal Gruppo, hanno comunque il dovere morale di essere d'esempio nel realizzare per primi il modello di vita che per mezzo dello Scoutismo il Merano 3 intende proporre ai giovani.

Art. 16 – I soci responsabili, i soci responsabili di unità ed i soci dirigenti sono identificati all'interno del Gruppo come Capi. Essi hanno il dovere di essere d'esempio nel realizzare per primi il modello di vita che propongono ai giovani che sono loro affidati.

Art. 17 – Con il termine "servizio" il Merano 3 intende la libera posizione di qualsiasi socio a svolgere il proprio ruolo o il proprio incarico associativo in favore degli altri in maniera a) gratuita, b) continuativa, c) extra-professionale.

Art. 18 – Tutti i soci hanno il dovere comune di promuovere e di testimoniare con la propria persona la vita del Gruppo; partecipando alle attività sviluppate nel rispetto della metodologia Scout, vivendo in

Art. 27 – Il Capo Gruppo ha il dovere di dirigere e coordinare l'attività del Gruppo e di garantire la fedele attuazione del Metodo Scout nel rispetto dello Statuto e di quanto dibattuto e deciso in sede di Direzione di Gruppo e nelle assemblee di Gruppo. In virtù della sua carica, ha facoltà di richiedere ai Capi unità una copia scritta dei programmi proposti all'interno delle Branche e di metterne preventivamente in discussione i contenuti.

Art. 28 – Il Capo Gruppo non può essere eletto se interdetto, inabilitato, fallito, soggetto condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. È preferibilmente eletto tra i soci dirigenti del Gruppo stesso. Se ciò non fosse possibile, anche per una libera ma opportuna valutazione dell'assemblea, dovrebbe essere eletto tra quei soci adulti che abbiano almeno superato con successo il 1° tempo di un campo di formazione Capo, impegnandosi a terminare il proprio iter formativo, cioè a brevettarsi, nel minor lasso di tempo possibile. Il Capo Gruppo rimane in carica per 1 anno e può essere rinominato ed eletto nel tempo senza limiti di mandati. A sua discrezione può richiedere all'assemblea di Gruppo la possibilità di nominare tra i membri del Direttivo di Gruppo un Vice Capo Gruppo che lo aiuti nell'adempimento del suo mandato.

Art. 29 – Tutte le nomine e le cariche associative decadono al momento della presentazione del censimento ed hanno perciò validità annuale. Tutti i Capi che accettano la loro carica o nomina associativa, avvenuta in sede di assemblea di Gruppo su richiesta del Capo Gruppo, dovranno provvedere ad onorare il loro mandato senza abbandonare i ragazzi e senza tralasciare di programmare le attività.

- Titolo Quarto: GLI ORGANI -

Art. 30 – Gli organi di Gruppo sono: a) il Capo Gruppo, b) il Direttivo di Gruppo, c) l'assemblea di Gruppo. Le cariche associative sono consapevolmente esercitate in modo volontario e gratuito.

Art. 31 – Il Capo Gruppo è il rappresentante legale del Merano 3 ed ha il compito di indire e di presiedere l'assemblea di Gruppo, di nominare il segretario di Gruppo, di animare, gestire e presiedere il Direttivo di Gruppo. Ha la facoltà di riunire i soci adulti ad incontri interni informativi denominati "Consigli di Gruppo" e di scegliere e nominare degli incaricati per la gestione di locali, mezzi, materiali o terreni che il Gruppo possiede o potrà possedere come propri oppure che gestisce o gestirà dietro contratto di comodato d'uso gratuito. Onde evitare disguidi e comunque per garantire sempre una corretta gestione delle cose, per l'utilizzo di tali beni, il Merano 3 dispone preventivamente la necessità, da parte dei richiedenti, di ricevere il benestare sia del socio incaricato che del Capo Gruppo.

Art. 32 – Il segretario affianca il Capo Gruppo nella sua funzione amministrativa. Verbalizza quanto discusso e deciso durante l'assemblea di Gruppo e se ritenuto opportuno dai convenuti, anche durante gli incontri di Consiglio di Gruppo e di Direttivo di Gruppo. Lui stesso sottoscrive i verbali e cura la custodia della documentazione di Gruppo e ne è il responsabile. Può essere eccezionalmente nominato anche tra persone non socie del Gruppo e nel caso non ha alcun diritto di voto o di parola all'interno degli incontri assembleari e degli incontri o delle riunioni in genere.

Art. 33 – Il Direttivo di Gruppo è composto dal Capo Gruppo, dai membri eletti al senso dell'Art. 35 del presente Statuto, dal segretario e dai Capi unità, anche se quest'ultimi hanno all'interno di quest'organo associativo una funzione meramente consultiva. Il Direttivo di Gruppo è responsabile della gestione amministrativa del Gruppo. Esso ha inoltre il compito di analizzare la situazione di Gruppo sia da un punto di vista metodologico che formativo e di accettare le richieste di adesione. È l'organo che sceglie l'Associazione Nazionale in cui il Gruppo può affiliarsi e con essa interagisce per conto del Merano 3, senza naturalmente danneggiare o venire meno alle proprie primarie responsabilità verso il Gruppo. Il Direttivo di Gruppo è l'unico organo che può avanzare all'assemblea di Gruppo la proposta di scioglimento del Merano 3. Può proporre all'assemblea di Gruppo modifiche dello Statuto ed è autorizzato a definire le norme transitorie che si rendessero necessarie per l'applicazione dello

Statuto associativo. Esso si riunisce ogni qual volta se ne presenta la necessità ed ha facoltà di informare i soci sugli argomenti trattati.

Art. 34 – Il Direttivo di Gruppo ha facoltà di allargare ai soci dirigenti, e tuttavia la cosa sarebbe del tutto preferibile, l'invito a presenziare agli incontri. Nel caso i soci dirigenti svolgono una funzione meramente consultiva.

Art. 35 – L'assemblea di Gruppo in seduta ordinaria viene convocata una volta all'anno e svolge le seguenti funzioni:

- stabilire il numero dei membri del Direttivo da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 elementi;
- nominare e revocare i componenti del Direttivo di Gruppo ed il Capo Gruppo;
- approvare il bilancio;
- deliberare in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, fusione o scissione del Gruppo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su altri oggetti attribuiti all'assemblea stessa dalla legge.

Art. 36 – Tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, indipendentemente dalla loro qualifica o formazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea di Gruppo e godono del diritto di voto attivo e passivo. All'assemblea il voto non è plurimo e la delega è ammessa purché scritta e fino al numero massimo di due.

Art. 37 – Le deliberazioni dell'assemblea di Gruppo sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per quanto concerne l'approvazione di modifiche al presente Statuto si stabilisce la necessaria presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole da parte della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Merano 3 avanzata su proposta del Direttivo di Gruppo e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 38 – L'assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Art. 39 – Il Consiglio di Gruppo non è da considerarsi un organo associativo vero e proprio, in quanto non ha nessun ruolo istituzionale all'interno del Merano 3, ma può essere una modalità d'incontro e di confronto informale che il Capo Gruppo potrebbe ritenere appropriata, al fine della trasparenza gestionale e per favorire i rapporti tra i soci adulti.

- Titolo Quinto: IL PATRIMONIO -

Art. 40 – L'Associazione non ha fine di lucro.

Art. 41 – È comunque nelle facoltà del Merano 3 il prevedere la gestione di un fondo cassa maturato da risparmi propri al fine di effettuare acquisti particolari e di una certa rilevanza per l'attività istituzionale.

Art. 42 – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali quote sociali, da eventuali libere offerte degli associati o di terzi pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da attività di raccolta fondi o da ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dal Gruppo e prevista dalla normativa vigente come possibile entrata per le organizzazioni di volontariato.

Art. 43 – Tutti i beni appartenenti al Merano 3 sono elencati in apposito inventario consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 44 – I beni che il Merano 3 possiede e gestisce, così come il suo patrimonio, sono esclusivamente destinati per perseguire agli scopi educativi e metodologici che il Gruppo si pone, in conformità allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio di Gruppo, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori o altri componenti di organi sociali.

Art. 45 – In qualsiasi situazione la gestione del patrimonio e dei beni restano di competenza esclusiva dello stesso Merano 3 e mai dell'Ente Promotore o dell'Associazione Nazionale in cui ci si intenderà affiliare. Stesso discorso vale anche per la gestione delle Branche attive nel Gruppo.

Art. 46 – A livello patrimoniale ed amministrativo sono direttamente responsabili tutti coloro che hanno agito per nome e per conto del Merano 3.

Art. 47 – Se per gravissimi motivi il Gruppo dovesse sciogliersi, in primo luogo dovrà chiudere ogni sorta di debito; successivamente, gli eventuali beni rimanenti saranno devoluti, nel rispetto della normativa vigente e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro competente, su scelta e disposizioni dell'assemblea di Gruppo, preferibilmente ad altre organizzazioni Scout, purché perseguano effettivamente finalità analoghe o identiche al Merano 3 comunque ad altre organizzazioni con finalità analoghe appartenenti al Terzo settore. Nessun Commissario appartenente a qualsiasi Associazione Nazionale, così come nessuna persona estranea al Merano 3, potrà mai permettersi di prendere posizioni in merito. Il Gruppo rimane infatti autonomo e libero nelle proprie scelte e posizioni.

- Titolo Sesto: DISPOSIZIONI VARIE -

Art. 48 – Il Merano 3 ritiene veramente antieducativo mandare i ragazzi a chiedere denaro anche per motivi nobilissimi. Imparerebbero che per avere denaro basta tendere la mano e questo non rientra assolutamente negli scopi educativi del Movimento Scout. È per questo motivo, ed anche perché potrebbero verificarsi degli abusi da parte di esterni, che a nome del Merano 3 e di qualsiasi altra realtà Scout, ai soci del Gruppo è tassativamente vietato di questuare per qualsiasi scopo, sia in uniforme che senza.

Art. 49 – Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 ss. del codice civile e dal codice del Terzo settore, ed in particolare a quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato.

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI MERANO
AGENTUR DER EINKÜNFEN – AMT MERAN

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum
al n./unter Nr.
Serie 3
Esatti €
Eingezahlt €

24 GEN. 2020

Il Funzionario – Der Funktionär*
(Antonello Benetti)

* firma su delega prot. n. 2716 del 15.11.2013
del Direttore Provinciale (Hildegard Olga Ungere)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Clemens Taschenett
* Firma su delega del Direttore
Provinciale Hildegard Olga Ungere

